

**Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:  
FAVOREVOLE

Li 7 8 LUG. 2017



**Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  
parere:  
FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**


**Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario**

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,  
per € \_\_\_\_\_ riscontrata al Cap.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

Letto, approvato e sottoscritto



**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni  
consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi  
dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. .... REG.PUB.)

**IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Addi .....

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

( ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**COMUNE DI BOGOGNO**  
Provincia di Novara

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 26 DEL 26.07.2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sala  
riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di  
avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima  
convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
PADOVAN FEDERICA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
CARBONATI CESARE BASILIO	X	
SIVIERO STEFANO	X	
CONTI MICHELE	X	
BERTONA CLAUDIA MARIA	X	
POLETTI VALENTINA MARIA	X	
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA		X
TOTALI N.	10	1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua  
qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento  
indicato in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.05.2001 veniva approvato il nuovo Statuto Comunale;

**VALUTATA** la necessità di modificare alcuni articoli dello stesso allo scopo di adeguarlo alle normative intervenute in particolare la Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118, il D.Lgs. 14.03.2013, n. 133, ed il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

**VISTO** il testo dell'art. 4 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

### **Art. 4 – Territorio e sede comunale**

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Arbora, Montecchio e Bogogno e dai cascinali sparsi storicamente riconosciuti dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per ha 843 e confina con i Comuni di Agrate Conturbia, Cressa, Suno, Veruno e Borgomanero.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'agglomerato di Bogogno, ch'è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi eletti collegiali si svolgono presso la sala consiliare del Centro Sociale "Cesare Pavese". In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. la modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 4 si sostituiscono le parole "*presso la sala consiliare del*" con le parole "*presso la sede comunale o il*".

**VISTO** il testo dell'art. 5 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

### **Art. 5 – Albo Pretorio**

1. La Giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario dell'ente cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato, sostituendolo integralmente con il seguente:

### **Art. 5 – Albo Pretorio Informatico**

Si aggiunge un terzo comma con il seguente testo: "*Nel computo del quorum funzionale è computato anche il Sindaco*".

**VISTO** il testo dell'art. 54 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

### **Art. 54 – Entrata in vigore dello Statuto.**

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 1 la parola "affissione" è sostituita con la parola "pubblicazione" e dopo la parola "pretorio" si aggiunge la parola "informatico".

**VALUTATA** l'intenzione di inserire un nuovo articolo recante disposizioni in materia di "Consiglio Comunale dei Ragazzi";

**RITENUTO** di procedere inserendo un nuovo articolo 44 recante disposizioni in materia di "Consiglio Comunale dei Ragazzi" con il seguente testo:

"

### **Art. 44 – Consiglio Comunale dei Ragazzi**

1. *Il Comune di Bogogno, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.*
2. *Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.*

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 10  
Voti favorevoli n. 10  
Voti contrari n. 0  
E con astenuti n. 0

## **DELIBERA**

- 1) **DI MODIFICARE** lo Statuto Comunale agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, come meglio specificato e dettagliato nella parte narrativa del presente atto;
- 2) **DI AGGIUNGERE** un nuovo articolo 44;
- 3) **DI APPROVARE** il testo dello Statuto Comunale comprensivo delle modifiche deliberate ai punti n. 1 e n. 2 del presente dispositivo, come da documento allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**VISTO** il testo dell'art. 51 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 51 – Principi generali del controllo interno.**

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 51 è interamente abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 52 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 52 – Tesoreria.**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio riscossione dei tributi;
  - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;
  - c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 52 è interamente abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 53 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 53 – Modifiche dello Statuto.**

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

1. Tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione conseguono gli effetti di pubblicità legale solo ed esclusivamente con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente.

2. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, per qualunque effetto giuridico specifico nonché funzione dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia di pubblicità.

**VISTO** il testo dell'art. 6 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 6 – Stemma e Gonfalone.**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "BOGOGNO".
2. Nelle ceremonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 7 agosto 1992.
3. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove esista un interesse pubblico.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato, inserendo la descrizione araldica dello Stemma e del Gonfalone al comma 2, a seguito delle parole "D.P.R. 7 agosto 1992":

"*, descritti come segue:*

*Stemma: semitroncato partito; nel PRIMO, di rosso, alla croce d'argento; nel SECONDO, di azzurro, al cane levriero ritto, d'argento, collarinato di rosso; nel TERZO, di argento, al biscione di azzurro, coronato con corona all'antica di tre punte visibili, d'oro, ondeggianti in palo e ingollante il fanciullo di carnagione, posto in maestà e in fascia, con le braccia aperte, capelluto di nero. Ornamenti esteriori da Comune.*

*Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."*

**VISTO** il testo dell'art. 8 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali.**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabilità degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare.

Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione Giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.
4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. È fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
8. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.
9. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il primo comma è integralmente sostituito con il seguente: "Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto".

**VISTO** il testo dell'art. 9 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 9 – Il Consiglio Comunale**

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguitamento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 49 è interamente abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 50 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 50 – Revisione economico finanziaria.**

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 50 è interamente abrogato.

I commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

**VISTO** il testo dell'art. 46 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 46 – Finanza e contabilità.**

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

I commi 2 e 4 sono abrogati.

**VISTO** il testo dell'art. 48 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 48 – Bilancio e rendiconto di gestione.**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 48 è interamente abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 49 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 49 – Disciplina dei contratti.**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal ViceSindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume anche gli eventuali impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
5. Il regolamento del Consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala consiliare del Centro Sociale "Cesare Pavese" all'uopodestinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
8. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 2 è integralmente sostituito con il seguente: "*Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Consigliere Anziano.*"

Al comma 5 dopo la parola "assoluta" si aggiungono le parole "dei Consiglieri assegnati".

Il comma 7 è abrogato.

Al comma 8 sono abrogate le parole "consiglieri comunali".

**VISTO** il testo dell'art. 10 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 10 – Convocazione del Consiglio Comunale**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. I lavori sono presieduti dal Sindaco.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione può avvenire almeno ventiquattrre prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima nel caso di sessioni ordinarie; due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
9. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono assolti dal Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni rimozione o decesso del Sindaco.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

L'Art. 10 è integralmente sostituito con il seguente nuovo testo:

1. *La convocazione del Consiglio Comunale e l'invio dell'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è effettuata preferibilmente tramite invio dell'invito a partecipare alla seduta, corredata dall'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere, tre giorni prima di quello fissato per la seduta.*

22. *Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per il relativo dibattito.*

23. *Il Consiglio Comunale tiene conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.*

**VISTO** il testo dell'art. 42 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 42 – Associazionismo.**

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 3 le parole *"nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale"* sono abrogate.

**VISTO** il testo dell'art. 45 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 45 – Diritto di informazione.**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

12. *Entro dieci giorni dal deposito, il Responsabile del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco.*
13. *Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale entro venti giorni dal deposito di cui al comma 10 del presente articolo, provvede al preliminare esame di ammissibilità dei referendum e trasmette unicamente alle conclusioni adottate, il fascicolo dell’istruttoria al Sindaco per l’iscrizione della proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati l’ammissibilità o la reiezione del referendum.*
14. *Se il referendum è ammissibile, il Sindaco successivamente con proprio decreto indice il referendum in una data che non può essere inferiore a giorni trenta né superiore a giorni sessanta dalla data in cui la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale diventa esecutiva.*
15. *Alla consultazione sono ammessi a votare tutti gli elettori del Comune.*
16. *Il referendum non è valido se non ha votato il 50 % + uno degli aventi diritto.*
17. *Il Sindaco proclama i risultati del referendum attraverso la pubblicazione di idoneo manifesto.*
18. *Per la pubblicità elettorale ad opera dei promotori del referendum il Comune predispone appositi spazi con deliberazione della Giunta Comunale. Tali spazi non possono essere inferiori a 2 metri di altezza e 2 metri di base per il comitato promotore essendo limitata alla propaganda diretta. Tali spazi dovranno essere disponibili entro 10 giorni dalla data di indizione del referendum da parte del Sindaco.*
19. *La scheda elettorale per il referendum è predisposta dagli uffici comunali. La totalità delle schede sono conservate, dopo la predisposizione in un numero sufficiente, a cura e sotto la responsabilità del dirigente ente locale – Segretario Comunale, fino alla formazione del seggio elettorale che è così costituito: un Presidente nominato dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale scelto nell’Albo dei Presidenti per sorteggio, e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale scelti nell’Albo degli scrutatori per sorteggio. Un adeguato compenso per gli scrutatori verrà stabilito con determinazione del Responsabile del servizio elettorale in analogia con quanto previsto per le consultazioni referendarie statali. La sezione elettorale è unica. Il seggio elettorale è costituito nel luogo che sarà indicato nel decreto di indizione.*
20. *La consultazione ha luogo in una sola giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lo scrutinio segue immediatamente con la proclamazione del risultato del referendum e la trasmissione di tutte le schede e dei verbali alla Segreteria Comunale.*
21. *Le schede e tutti i verbali dovranno essere conservati, in luogo adeguatamente protetto, per la durata di un anno dalla proclamazione dei risultati.*
2. *L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione può avvenire almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.*
3. *L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all’Albo Pretorio Informatico almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.*
4. *La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima o almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.*
5. *Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento.*
6. *La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.*
7. *In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.*

**VISTO** il testo dell’art. 11 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 11 – Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire Commissioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso organo consiliare, con le modalità previste dal regolamento. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all’amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità e idoneità all’espletamento dell’incarico.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Ove saranno istituite commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo la Presidenza sarà attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 2 sono abrogate le parole “Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega”.

Al comma 3 la parola “spetta” è sostituita con la parola “spetti” e dopo la parola “Giunta” si aggiunge la parola “Comunale”.

Al comma 5 la parola "saranno" è sostituita con la parola "fossero".

VISTO il testo dell'art. 12 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### Art. 12 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino formati di almeno 2 consiglieri.

RITENUTO di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 1 le parole "e ne danno" sono sostituite dalla parola "dandone". E dopo la parola "Consiglieri" si aggiunge la parola "Comunali".

VISTO il testo dell'art. 13 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### Art. 13 – I Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera comunità.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale cessano dalla carica nei casi di incompatibilità prevista dalla legge, e in caso di morte.
4. Il consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive dal Consiglio è dichiarato decaduto.
5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio non prima di dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta.
6. La valutazione dell'accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento.
7. Alla surroga dei consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.

4. I promotori devono essere iscritti nelle liste del Comune alla data dal 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La richiesta deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale e rilevanza generale.
6. Non è comunque ammesso il referendum di cui al precedente comma in ordine alle seguenti materie:
  - a. revisione dello Statuto Comunale;
  - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; pianta organica del personale e relative variazioni;
  - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  - d. materia tributaria di entrate patrimoniali e di bilancio;
  - e. elezioni, nomine, designazioni, nonché dichiarazioni di decadenza ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
  - f. materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge, ovvero in materia di finanziamenti non surrogabili;
  - g. oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
  - h. pareri richiesti da disposizioni di legge;
  - i. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio e che non risano risultate ammissibili;
7. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare, ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.
8. La richiesta di poter procedere alla raccolta di firme per la proposizione di un quesito referendario referendum deve essere corredata dalla sottoscrizione di un rappresentante di quello che si costituirà in comitato promotore, debitamente autenticata ai sensi di legge, e depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.
9. Il deposito di cui al precedente comma deve essere fatto presso l'ufficio elettorale del Comune che ne rilascia immediatamente ricevuta.
10. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 41, comma 3, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal Responsabile del Servizio.
11. La raccolta di firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di quindici giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 10. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale del Comune che ne rilascia ricevuta.

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 30% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.
6. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il titolo dell'art. è sostituito con il presente "Referendum comunale consultivo".

Il testo dell'art. 41 è integralmente sostituito con il seguente:

1. *Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto Comunale con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi cui compete decidere assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.*
2. *I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.*
3. *Il Referendum consultivo può essere indetto su richiesta presentata da 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati con arrotondamento per eccesso, o su richiesta presentata da almeno il 30 % degli elettori, che si costituiscano come comitato promotore, la cui firma dovrà essere autentica nelle forme di legge. È ammessa l'autentica di firma da parte di uno o più Consiglieri Comunali di Bogogno che abbiano dichiarato la propria disponibilità depositando apposita comunicazione in Comune.*

8. È facoltà di ogni singolo consigliere presentare per iscritto, e presentare al Consiglio le dimissioni dalla carica; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede, non oltre dieci giorni dalla presentazione all'Ufficio protocollo, alla surroga.
9. La surrogazione del Consigliere deceduto deve avvenire entro dieci giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.
10. La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l'ultimo.
11. I Consiglieri Comunali hanno titolo ad un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.
12. Il gettone di presenza, può essere a richiesta trasformato in indennità di funzione, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 8 è integralmente sostituito con il presente testo: "*È facoltà di ogni singolo Consigliere Comunale presentare le proprie dimissioni dalla carica. Le dimissioni devono essere presentate personalmente, per iscritto, ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. In alternativa le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede, non oltre dieci giorni dalla presentazione all'Ufficio protocollo, alla surroga*".

Al comma 9 dopo la parola "deceduto" si aggiungono le parole "o dimissionario".

Il comma 12 è integralmente sostituito con il presente testo: "*I Consiglieri Comunali possono essere incaricati dal Sindaco per studi/ricerche/approfondimenti in singole materie e possono essere incaricati di rappresentarlo in riunioni, ceremonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente*".

**VISTO** il testo dell'art. 14 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono disciplinati dal regolamento.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei modi e con i limiti previsti dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

- Ciascun consigliere comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 3 è abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 15 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 15 – Sindaco**

- Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
- Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
- Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
- Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, ceremonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
- Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 5 la parola "attività" è sostituita con la parola "funzioni" mentre le parole "e consiglieri" sono abrogate.

**VISTO** il testo dell'art. 16 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 16 – Attribuzioni di Amministrazione**

- Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di essi a singoli assessori o consiglieri. In particolare il Sindaco:
  - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
  - promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

- I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
- Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- La Giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

- Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 4 è abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 36 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 36 – Società per azioni o a responsabilità limitata.**

- Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 1 le parole "servizi pubblici" sono sostituite con le parole "beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

**VISTO** il testo dell'art. 41 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 41 – Referendum comunale.**

I commi 2, 6 e 7 sono abrogati.

**VISTO** il testo dell'art. 32 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 32 – Responsabili degli uffici e dei servizi.**

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione o strumento equivalente, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare la funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al Segretario comunale.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 3 ed al comma 5 le parole "delle risorse e degli obiettivi" sono sostituite con le parole "esecutivo di gestione o strumento equivalente".

Il comma 4 è abrogato.

Il comma 7 viene integralmente sostituito con le parole "Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al dirigente ente locale – Segretario comunale".

**VISTO** il testo dell'art. 33 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 33 – Dipendenti comunali.**

- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 18 del D.Lvo 267/2000;
- d) emana le ordinanze con tingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50 del D.Lvo 267/2000;
- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo.
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il capoverso del comma 1 è integralmente sostituito con il presente: "*Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e lo rappresenta in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. In particolare.*".

Al punto alla lettera c) del comma 1 il numero "18" è sostituito con il numero "8";

Il punto alla lettera d) del comma 1 è integralmente sostituito con il presente: "*emana le ordinanze di cui all'art.50 e 54 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.*".

Il punto alla lettera e) del comma 1 è integralmente sostituito con il presente: "*nomina il dirigente ente locale - Segretario comunale*";

Il punto alla lettera f) del comma 1 è integralmente sostituito con il presente: "*revoca al dirigente ente locale - Segretario comunale se lo ritiene opportuno previa deliberazione della Giunta*";

**VISTO** il testo dell'art. 17 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 17 – Attribuzioni di vigilanza.**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 2 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

**VISTO** il testo dell'art. 19 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 19 – Linee programmatiche di mandato.**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro venti giorni dall'avvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al Consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 3 è abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 23 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 23 – Mozione di sfiducia.**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 1 le parole "degli stessi" sono sostituite dalle parole "del Sindaco e della Giunta Comunale stessi".

Al comma 1 le parole "che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali" sono abrogate.

Al comma 2 la parola "consortile" è abrogata.

Al comma 2 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

Al comma 3 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

Al comma 4 le parole "il piano delle risorse e degli obiettivi" sono sostituite con le parole "gli atti di programmazione".

Al comma 4 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

Al comma 5 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

**VISTO** il testo dell'art. 31 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 31 – Ruolo e funzioni.**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio di Segretario generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei servizi e dagli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.
6. Nel caso sia istituita la figura del direttore generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
7. Quando non risulta stipulata una convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere attribuite al Segretario Comunale sentita la Giunta.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Ai commi 1, 3 e 4 prima delle parole "Segretario Comunale" si aggiungono le parole "dirigente ente locale –".

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il dirigente locale - Segretario comunale e gli organi eletti.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 2 prima delle parole “*Segretario Comunale*” si aggiungono le parole “*dirigente ente locale –*”

Al comma 2 le parole “*e del direttore generale*” e “*il direttore generale*” sono abrogate.

**VISTO** il testo dell'art. 30 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 30 – Segretario Comunale.**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il titolo è sostituito con il presente “*Dirigente ente locale – Segretario Comunale*”.

Al comma 1 prima delle parole “*Segretario Comunale*” si aggiungono le parole “*dirigente ente locale –*”

**VISTO** il testo dell'art. 25 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 25 – Nomina della Giunta Comunale.**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a quattro di cui il Vice Sindaco di nomina sindacale.
2. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la loro delega.
4. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Il comma 1 è integralmente sostituito con il presente testo: “*La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quanto stabilito dalla Legge, tra i quali viene nominato il Vice Sindaco*”.

Al comma 2 le parole “*Ad essi*” sono sostituite con le parole “*A ciascun assessore*”.

Al comma 3 dopo la parola “*partecipano*” è sostituita con le parole “*possono partecipare*”.

Tra i commi 2 e 3 viene inserito un nuovo comma con il presente testo: “*La metà degli assessori, approssimata per difetto, possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa*”.

**VISTO** il testo dell'art. 26 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

#### **Art. 26 – attribuzioni.**

1. La Giunta Comunale, che agisce con provvedimenti deliberativi collegiali, compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la

rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Essa riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi.”
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
  - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi, al Segretario comunale;
  - c) elabora le linee di indirizzo e predisponde disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - a) definisce condizioni per accordi, approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, ed in materia urbanistica approva i piani di edilizia privata convenzionata previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le competenze consiliari;
  - b) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
  - c) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e riservati su proposta del responsabile del servizio interessato;
  - d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - g) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici e privati nei casi non disciplinati dall'apposito regolamento o non previsti nei documenti programmatici di bilancio;
  - h) decide in ordine alla controversie che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente in merito alle competenze funzionali;
  - i) adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
  - j) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell'ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell'ente.
4. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all'eventuale impegno di spesa.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 1 la frase “*Essa riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività*” è abrogata.

Al comma 2 prima delle parole “*Segretario Comunale*” si aggiungono le parole “*dirigente ente locale –*”.

Al comma 3, lettera b), le parole “*al Segretario Comunale*” sono abrogate.

Il comma 4 è abrogato.

**VISTO** il testo dell'art. 28 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 28 – Principi e criteri organizzativi.**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi eletti e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

**RITENUTO** di procedere alla modifica di detto articolo come di seguito indicato:

Al comma 3 dopo la parola “*indirizzo*” si inseriscono le parole “*e programmatici*”;

I commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

**VISTO** il testo dell'art. 29 dello Statuto Comunale vigente che qui si riporta:

**Art. 29 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.